

STATUTO
CAPITOLO PRIMO
PRINCIPI E SCOPI

ART.1

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato riconosce la propria origine nella pia associazione che trenta pratesi, di ritorno da un pellegrinaggio al Santuario di Loreto, vollero costituire il 22 luglio 1588 col nome di Compagnia del Pellegrino sotto il patrocinio di Maria Santissima assunta in Cielo. Riporta il proprio nome di Misericordia a un antico uso, ufficialmente sancito dagli statuti del 1791, quando si ricostituì dopo lo scioglimento decretato otto anni prima dall'autorità granducale.

Ha acquisito il titolo di Arciconfraternita col decreto vescovile del 3 agosto 1910: titolo modificato in quello di Confraternita Generale con l'approvazione del precedente statuto il 18 luglio 1985, e ora ripristinato con l'approvazione del presente statuto.

ART. 2

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato è associazione di confratelli e di consorelle che si configura nell'ordinamento canonico come associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico e, nell'ordinamento dello Stato è associazione con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con Deliberazione 26 maggio 1992 n. 257 del Consiglio Regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'8 luglio 1992.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato è organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3

L'Arciconfraternita ha durata illimitata. Non ha fini di lucro. Ha strutture e organizzazioni democratiche.

ART. 4

L'Arciconfraternita ha sede in Prato, via del Seminario n. 26.

ART. 5

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha per suo scopo l'esercizio della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di soccorso ai singoli e alla collettività, a tal fine si adopera per la formazione dei propri iscritti secondo l'insegnamento e lo spirito del Vangelo e della dottrina della Chiesa e cura particolari momenti di culto e di preghiera.

In particolare i suoi compiti sono i seguenti:

1) l'elevazione spirituale degli iscritti con l'esercizio delle opere di misericordia, di pietà e di carità, e anche con corsi di formazione spirituale e con pratiche di culto che favoriscano, queste e quelli, un rapporto più intimo tra fede e vita,

2) il soccorso degli infermi, dei feriti e in genere di quanti ne abbiano necessità per motivi di carattere sanitario e sociale;

3) il trasporto e la sepoltura dei defunti al proprio e ad altri cimiteri; così pure l'esecuzione della volontà di coloro che intendono scegliere la cremazione del proprio corpo, per motivi che non siano

contrari alla fede cristiana, fermo restando che la forma da preferire e favorire resta la sepoltura tradizionale per inumazione.

4) l'intervento in pubbliche calamità ed emergenze, anche sotto forma di protezione civile, sia in sede locale sia in sede nazionale e internazionale;

5) il suffragio e le onoranze ai confratelli e alle consorelle defunti;

6) la visita e l'assistenza, nei luoghi di ricovero o a domicilio, alle persone che si trovino in situazione di bisogno e di disagio;

7) la realizzazione e la gestione di idonee strutture di accoglienza;

8) l'incoraggiamento e il sostegno alla donazione e raccolta del sangue umano e del sangue midollare e anche alla donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico;

9) lo svolgimento di attività di educazione e assistenza sanitaria alla popolazione così pure la promozione di corsi d'istruzione tecnico-pratici per l'addestramento sanitario;

10) lo svolgimento di iniziative a favore di minori, anziani, tossicodipendenti, malati psichici e portatori di handicap e carcerati;

11) lo svolgimento di iniziative formative, culturali e ricreative.

L'Arciconfraternita potrà inoltre promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità che le circostanze imponessero volta per volta, così da rimuovere le cause di emarginazione e di abbandono di chi soffre nel corpo e nello spirito, e da attuare in tutti i settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita,

alla salute, alla dignità umana nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

Le attività potranno essere svolte con le proprie strutture e mezzi e, nelle forme e modi previsti dalla legge, anche nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e privati.

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6

L'Arciconfraternita provvede alle spese occorrenti per il conseguimento dei suoi scopi con le rendite del proprio patrimonio, con le quote di ammissione alla fratellanza e con quelle annuali dei confratelli e delle consorelle che non prestino servizio, coi proventi di quei servizi che non siano resi gratuitamente, coi proventi da convenzioni e da contributi, infine con le oblazioni, i lasciti e le donazioni che le potranno pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative volte a ricevere carità per rendere carità.

Potrà all'occorrenza accedere a forme di finanziamento che l'organo amministrativo riterrà opportune.

Potrà, in via del tutto secondaria, al fine di conseguire gli scopi associativi, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute a tale fine necessarie ed utili.

Potrà infine assumere partecipazioni in società costituite e costituende di qualsiasi tipo.

Ogni anno dovrà essere formato un bilancio secondo le norme del Codice civile, dal quale dovranno risultare con riferimento all'anno solare anche i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

ART. 7

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha costituito nel tempo in questo ed in altri comuni le Confraternite ora esistenti e potrà costituirne altre ove ne ravvisi la necessità, per rendere più capillare la propria presenza e più efficiente il conseguimento degli scopi istituzionali.

Le Confraternite sono articolazioni periferiche di decentramento dell'Arciconfraternita, con la quale concorrono al conseguimento degli obiettivi comuni esposti nell'articolo 5 di questo Statuto.

Esse sono dotate di proprie Assemblee di tutti gli iscritti, convocate dai rispettivi Presidenti, le quali eleggono i componenti dei propri organi direttivi, tra cui il Presidente.

A questo ultimo il Magistrato dell'Arciconfraternita, nei limiti ed alle condizioni previste dalle relative delibere, delega il compimento delle attività istituzionali di carattere locale. Il Presidente potrà concedere a sua volta delega ai singoli componenti del proprio Consiglio Direttivo.

Le Confraternite possono deliberare il proprio scioglimento. Tutti gli iscritti delle Confraternite sono considerati confratelli dell'Arciconfraternita, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 nei rispettivi ruoli.

Le Confraternite sono regolate dal presente Statuto e da un regolamento, deliberato da ciascuna Assemblea ed efficace dopo l'approvazione da parte del Magistrato dell'Arciconfraternita, nell'ambito dei quali esse svolgono la loro attività istituzionale con ampia autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria, contabile ed operativa. Le Assemblee deliberano inoltre il bilancio anche della Confraternita ad esse sottoposto dai propri organi direttivi.

Nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte ed assunte dalle confraternite rispondono esclusivamente i consigli direttivi e coloro che le hanno contratte.

Il Presidente redige il libro giornale sezionale tenuto ai sensi degli artt. 2216 e 2219 del Codice Civile e lo trasmette alla Arciconfraternita nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

Il Magistrato, ove ne ravvisi la necessità, può sospendere o revocare il Presidente o anche l'intero Consiglio di una Confraternita con provvedimento motivato, nominando al suo posto un commissario e stabilendone i poteri. E' altresì costituito all'interno dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato un Gruppo Femminile allo scopo di svolgere una particolare opera di assistenza a chi ne avesse necessità presso case di riposo e di cura e di ospedali, oppure a domicilio, di gestire il telefono amico, il dopo scuola e, più in generale, di operare in campo sociale e assistenziale a seconda delle necessità e opportunità future.

Il gruppo ha un proprio Consiglio che viene eletto e che opera secondo un apposito regolamento approvato dal Magistrato della

Arciconfraternita. Ha autonomia finanziaria, programmatica e gestionale, con obbligo di rendiconto al Magistrato.

Per particolari iniziative, da concordare con il Provveditore, il Gruppo potrà ricevere contributi dall'Arciconfraternita.

Del gruppo potranno far parte, ed in esso svolgere attività solo gli iscritti all'Arciconfraternita. Il Presidente del Gruppo sarà scelto tra le consorelle iscritte all'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, essendo prevalente l'apporto delle medesime nello svolgimento dei servizi.

ART. 8

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato può aderire, con deliberazione del Magistrato, alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nonché ad altre associazioni e istituzioni che abbiano scopi di volontariato e di promozione umana, compatibili con le sue finalità.

ART. 9

Le forme e i modi in cui siano da compiere le opere di carità sono previsti nei "Regolamenti per i servizi"; le modalità di esecuzione del servizio delle Confraternite, nel "Regolamento per le Confraternite"; le modalità di esecuzione del servizio del Gruppo Femminile, nel "Regolamento per il Gruppo Femminile"; i rapporti col personale dipendente, nel "Regolamento per il personale dipendente"; le procedure di svolgimento di tutte le elezioni, nel "Regolamento per le elezioni"; le norme riguardanti il Cimitero, nel "Regolamento per il Cimitero".

L'Arciconfraternita potrà adottare altri regolamenti, che dovranno essere approvati dal Magistrato.

ART. 10

L'Arciconfraternita ha per stemma un ovale di colore azzurro, con al centro una croce latina nera, a cui si sovrappone la lettera M gotica rossa, sovrastata da un omega dello stesso colore. Sul retro, in posizione centrale, sono collocati due bordoni da pellegrino neri incrociati, mentre nella parte inferiore vi sono due fronde di lauro di color verde.

Lo stemma è comune anche alle Confraternite, che si identificano con la scritta "Misericordia di Prato, Confraternita di".

ART. 11

L'Arciconfraternita celebra:

- 1) l'anniversario della fondazione, il 22 luglio;
- 2) la solennità patronale di Maria Santissima assunta in Cielo, il 15 agosto;
- 3) la commemorazione dei defunti, il 2 novembre, con particolari riti di suffragio nel cimitero e negli oratori;
- 4) l'accoglimento ufficiale dei nuovi confratelli e consorelle nella solennità dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre.

Le Confraternite celebrano le proprie feste secondo le usanze locali.

ART. 12

Gli iscritti chiamati tutti col nome di "confratello" o "consorella", sono divisi in tre categorie:

- 1) aspiranti;

2) attivi;

3) sostenitori

L'iscrizione avviene su domanda scritta, che per i minori dev'essere sottoscritta anche dai genitori.

A tale domanda dovranno essere allegati il certificato di battesimo o un documento equipollente e, per chi intende prestare servizio, una dichiarazione con cui si accettano gli scopi e gli impegni propri della Misericordia, nonché il certificato medico attestante l'idoneità al servizio stesso.

Le domande saranno esaminate con parere non vincolante da un'apposita commissione presieduta dal Governatore e, quindi, approvate dal Magistrato alla prima riunione.

Fino a quando non sarà soddisfatto l'obbligo del pagamento della tassa di iscrizione l'ammissione sarà priva di effetto.

Possono far parte dell'Arciconfraternita della Misericordia coloro che professano la fede cattolica e sono in essa battezzati. Possono ricoprire incarichi negli organismi centrali e periferici della medesima coloro che non sono irretiti da alcuna pena ecclesiastica e che conducono una vita conforme agli insegnamenti della Chiesa.

La Misericordia può ammettere nei ruoli del servizio previa deliberazione degli organi competenti, persone di altra confessione religiosa purché ritenuti idonei al servizio stesso e si impegnino a svolgerlo nel totale rispetto dell'indirizzo spirituale e morale dell'Arciconfraternita.

Ogni sei mesi le Confraternite comunicano all'Arciconfraternita le modificazioni dell'elenco dei propri iscritti al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 7.

Tali iscrizioni non saranno esaminate dalla Commissione di cui ai punti precedenti, in quanto dovranno essere già esaminate dai Consigli delle Confraternite.

ART. 13

I confratelli "aspiranti" sono coloro che, avendo compiuto i sette anni, ma non ancora i quindici, intendono prepararsi a entrare fra i confratelli attivi. Compiuti gli anni quindici, con almeno dodici mesi di servizio, potranno divenire confratelli "attivi".

I confratelli "attivi" sono coloro che, avendo compiuto i quindici anni e comunque il periodo di aspirantato di dodici mesi, svolgono il servizio previsto dal regolamento. Solo col compimento della maggiore età possono partecipare all'Assemblea.

I confratelli "sostenitori" sono coloro che sostengono moralmente e materialmente le finalità dell'Arciconfraternita, senza però prestare servizio, e si impegnano alle contribuzioni stabilite dal Magistrato.

Il Magistrato potrà ammettere "honoris causa" alla fratellanza persone particolarmente meritevoli nei confronti della Misericordia. Queste assumono a tutti gli effetti la qualità di confratelli "sostenitori" senza pagamento di quota alcuna. Quest'ultima disposizione potrà valere anche per confratelli già iscritti. Il Magistrato con propria delibera potrà autorizzare la sepoltura nel cimitero

dell'Arciconfraternita a soggetti non iscritti in vita: ciò potrà avvenire alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso.

Potranno essere ascritti alla Arciconfraternita i defunti perché possano usufruire dei suffragi e di tutti i benefici spirituali che vengono dalla Arciconfraternita.

I familiari per ascrivere nella Arciconfraternita i loro defunti si atterranno alle modalità stabilite dal Magistrato per questo tipo di aggregazione.

CAPITOLO TERZO

DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

ART. 14

I "Regolamenti per i servizi" stabiliscono quali debbano essere i ruoli della fratellanza attiva, i diritti e i doveri, i premi e le sanzioni, le modalità di svolgimento dei servizi, delle feste, degli incontri di preghiera e di formazione e dei riti di suffragio per i confratelli e le consorelle defunti, salvo quanto venga espressamente previsto dal presente statuto.

ART. 15

E' dovere di tutti gli iscritti concorrere al potenziamento dell'Arciconfraternita e sostenerne le iniziative; osservare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni e i provvedimenti degli organi statutari.

I confratelli e le consorelle partecipano a tutti i privilegi e ai beni spirituali concessi all'Arciconfraternita.

ART. 16

Tutti i confratelli e le consorelle prestano gratuitamente la loro opera volontaria a qualsiasi livello. E' lodevole, proprio nello spirito della gratuità, l'antica consuetudine di andare nell'oratorio a "rendere le grazie" dopo il compimento dei vari servizi.

Le distinzioni, i premi e i riconoscimenti hanno puro carattere morale. Tutte le cariche dell'Arciconfraternita e delle Confraternite sono gratuite. La Misericordia potrà valersi di prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero al compimento di attività qualificate e specializzate.

ART. 17

Gli iscritti hanno diritto alla sepoltura nel campo comune nel cimitero dell'Arciconfraternita ovvero, in caso di cremazione, all'utilizzo di uno specifico loculo, secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.

Il Magistrato potrà tuttavia disporre, in casi di particolare rilevanza e benemeranza, la sepoltura nelle cappelle gentilizie dell'Arciconfraternita.

Alla morte, tutti i confratelli hanno inoltre diritto al trasporto e al suffragio con sante Messe.

ART. 18

Chi non intervenga ai servizi senza giustificato motivo, come pure chi venga meno a dati doveri di comportamento e di subordinazione, e ancora chi incorra in una condanna penale, per un reato che non sia soltanto colposo, può andare soggetto, secondo la gravità dei casi, alle sanzioni che seguono:

- 1) censura verbale o scritta, da parte del Provveditore;
- 2) sospensione fino a un anno, da parte del Governatore;
- 3) espulsione, da parte del Magistrato.

Contro i provvedimenti di censura e di sospensione è ammesso il ricorso al Magistrato.

E' in facoltà del Provveditore, solo in caso di flagranza di grave infrazione, procedere alla sospensione cautelativa dal servizio per un periodo non superiore a giorni cinque, riferendone immediatamente al Governatore.

Le funzioni disciplinari potranno esser delegate, per gli appartenenti alle Confraternite al Presidente ed al Consiglio della Confraternita medesima, fermo restando l'eventuale ricorso al Magistrato.

CAPITOLO QUARTO

DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE

ART. 19

Sono organi dell'Arciconfraternita:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Magistrato;
- 3) il Proposto;
- 4) il Governatore;
- 5) il Provveditore;
- 6) il Correttore;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPITOLO QUINTO

DELL'ASSEMBLEA

ART. 20

L'Assemblea è composta dai confratelli e dalle consorelle "attivi" e "sostenitori", maggiori di età e iscritti da almeno un anno. E' presieduta dal Proposto e in sua assenza dal Governatore; in assenza anche di questo, il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla designazione del Segretario.

ART. 21

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro la fine di maggio di ogni anno per l'approvazione del bilancio dell'anno solare precedente e per l'elezione di uno o più componenti del Magistrato, secondo quanto è previsto nel successivo art. 24.

L'Assemblea è convocata dal Proposto mediante affissione di apposito avviso nei locali dell'Arciconfraternita, affissione di manifesti ed emissione di comunicato stampa almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. La seconda convocazione potrà essere fatta almeno un giorno dalla prima.

Non sono ammesse deleghe.

In prima convocazione l'Assemblea è valida qualora sia presente almeno la metà degli aventi diritto più uno.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

ART. 22

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- 1) quando il Proposto o il Magistrato lo ritenga necessario;
- 2) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 150 dei Confratelli aventi titolo a parteciparvi.
- 3) quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei Conti.

In tali casi l'Assemblea deve essere convocata entro un mese con le modalità indicate nell'art.21.

ART. 23

L'Assemblea delibera validamente col voto della metà più uno dei presenti.

Nel caso siano in discussione modifiche statutarie, tale delibera dovrà essere presa con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti, ma debbono giustificare a verbale il motivo della loro astensione. Nel caso che siano in discussione nomi di persone, si procede a scrutinio segreto e il Presidente nomina due scrutatori.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti l'approvazione del bilancio non hanno diritto di voto.

ART. 24

L'Assemblea ha il compito di:

1) approvare la relazione del Magistrato, presentata dal Proposto, sull'attività svolta dall'Arciconfraternita nell'anno precedente;

2) approvare il bilancio consuntivo presentato dal Magistrato, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori;

3) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico e deliberare in proposito;

4) eleggere tra gli aventi diritto, ogni quattro anni, i Deputati del Magistrato com'è previsto dal successivo art. 25 e dal regolamento;

5) approvare lo statuto e le relative modifiche;

6) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

7) disporre di quant'altro gli sia demandato dallo statuto.

CAPITOLO SESTO

DEL MAGISTRATO

ART. 25

“Il Magistrato è l'organo di gestione e di amministrazione dell'Arciconfraternita.

E' composto da tredici deputati di cui dodici eletti dall'Assemblea Generale nonché dal correttore nominato dell'ordinario diocesano di Prato.

I deputati eletti durano in carica quattro anni.

Non sono eleggibili e non possono far parte del Magistrato, fermo restando quanto affermato nell'art. 12:

- 1) due o più confratelli che abbiano vincolo di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° grado tra loro;
- 2) i confratelli che siano titolari di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Arciconfraternita;
- 3) i confratelli che rivestono cariche politiche di qualsiasi livello.

Nelle elezioni dell'Arciconfraternita risultano eletti Deputati i candidati che abbiano il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di iscrizione.

In caso di decesso o dimissione di un componente del Magistrato subentra al suo interno, per il tempo in cui vi sarebbe dovuto restare il suo predecessore, il primo dei non eletti.

Possono essere invitati dal Proposto alle adunanze di Magistrato, a titolo consultivo e senza diritto di voto, confratelli che presiedono a particolari attività o iniziative, o professionisti esterni.

ART. 26

Il Magistrato provvede:

- 1) a eleggere tra i suoi componenti il Proposto, il Governatore, il Provveditore;
- 2) a concedere l'ammissione alla fratellanza;
- 3) ad approvare i regolamenti e le relative modifiche.
- 4) a impartire, di volta in volta e secondo le diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, norme pratiche per la collaborazione con persone o istituzioni;

5) a redigere il progetto del bilancio da presentare con le relative relazioni all'Assemblea, da depositare nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data di convocazione;

6) a deliberare in merito al patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Arciconfraternita e all'accettazione di eredità, legati e donazioni, avendo cura che quanto è deliberato o accettato venga portato a esecuzione;

7) a curare l'osservanza dello statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario;

8) a costituire nuove Confraternite;

9) a ratificare la nomina dei Presidenti delle Confraternite e del Gruppo Femminile;

10) a provvedere all'assunzione di dipendenti, anche in pianta stabile;

11) ad assegnare incarichi a professionisti esterni;

12) a scegliere uno o più istituti bancari per i relativi servizi fissandone le condizioni contrattuali;

13) a stabilire la quota annuale di associazione e quella di ammissione; le condizioni per la concessione delle cappelle e dei loculi; i rimborsi per le prestazioni di servizi non gratuiti;

14) ad autorizzare il Proposto o altro componente del Magistrato a stare in giudizio davanti a organi giurisdizionali e amministrativi e dinanzi a collegi arbitrali;

15) a fare quanto gli compete a norma dello statuto e dei regolamenti.

ART. 27

Il più anziano di iscrizione tra gli eletti dall'Assemblea convoca entro dieci giorni dall'elezione il Magistrato per procedere all'assegnazione delle cariche, com'è previsto dal n. 1 dell'art.26.

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese ed ogni volta che il Proposto lo giudichi necessario o che ne facciano richiesta motivata, per iscritto, almeno cinque dei suoi membri.

I membri del Magistrato che, senza giustificato motivo, risultino assenti alle riunioni per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti con provvedimento del Magistrato stesso.

ART. 28

Il Magistrato è convocato mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza.

Le adunanze del Magistrato sono validamente costituite e possono deliberare quando siano presenti la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza semplice e con votazione palese. Gli astenuti debbono giustificare a verbale la propria astensione.

Nel caso che siano in discussione nomi di persone, si procede a scrutinio segreto, e il Proposto nomina due scrutatori.

I verbali delle adunanze devono essere trascritti a cura del Segretario, nominato dal Magistrato, in ordine cronologico su

apposito registro, e devono essere letti e approvati nella successiva seduta. Li sottoscrivono il Segretario, il Proposto e un altro componente del Magistrato.

ART. 29

Non possono partecipare alla discussione e alla deliberazione nelle adunanze di Magistrato i componenti che vi abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse personale.

CAPITOLO SETTIMO

DEL PROPOSTO

ART. 30

Il Proposto ha la direzione e la legale rappresentanza dell'Arciconfraternita di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dal Magistrato e non può essere eletto per più di due volte consecutive. All'atto del suo insediamento riceve l'inventario di tutti i beni immobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

In particolare il Proposto:

- 1) vigila per la tutela degli interessi e delle prerogative della Arciconfraternita, e sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- 2) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea.

CAPITOLO OTTAVO

DEL GOVERNATORE

ART. 31

Il Governatore è eletto dal Magistrato e non può essere eletto per più di due volte consecutive. Svolge le funzioni del Proposto in caso di sua assenza o impedimento.

Sono sue specifiche competenze:

- 1) assicurare la conservazione delle tradizioni dell'Arciconfraternita;
- 2) adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 18;
- 3) conciliare qualsiasi vertenza che insorga tra i Confratelli dell'Arciconfraternita;
- 4) presiedere la commissione per le ammissioni alla fratellanza, di cui al precedente art. 12;
- 5) fare quant'altro gli sia demandato dallo statuto e dai regolamenti.

CAPITOLO NONO

DEL PROVVEDITORE

ART. 32

Il Provveditore è eletto dal Magistrato e non può essere eletto per più di due volte consecutive. Si può valere dell'opera di uno o più Viceprovveditori, da lui stesso proposti e di cui resta comunque responsabile.

Il Magistrato ha su di loro potere di nomina e di revoca.

ART. 33

Sono speciali attribuzioni del Provveditore:

- 1) sovrintendere a tutti i servizi, di cui è il responsabile diretto;
- 2) tenere i ruoli della fratellanza e i registri dei servizi;
- 3) provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni dell'Arciconfraternita e, con l'approvazione del Magistrato, a quella straordinaria.

CAPITOLO DECIMO

DEL CORRETTORE

ART. 34

Il Correttore è l'assistente ecclesiastico dell'Arciconfraternita; è responsabile del servizio liturgico della Chiesa di S. Michele e degli altri Oratori dell'Arciconfraternita medesima.

Viene nominato dall'Ordinario diocesano di Prato, sentito il parere del Magistrato, per la durata di cinque anni.

Nell'Arciconfraternita il Correttore svolge le funzioni sacerdotali, e precisamente:

1) cura la catechesi dei confratelli e consorelle facenti servizio;

2) presiede le azioni liturgiche e celebra l'Eucarestia per l'Arciconfraternita, curando la soddisfazione degli obblighi delle Sante Messe per i confratelli e consorelle defunti;

3) si adopera al servizio della comunione fraterna e della identità cristiana dell'Arciconfraternita;

4) si dedica attivamente - insieme agli altri membri del Magistrato, ai Cappellani, ai confratelli e consorelle - alla formazione umana e cristiana degli ascritti.

Il Correttore può valersi della collaborazione sacerdotale di uno o più Cappellani, nominati dall'Ordinario diocesano di Prato, sentito il parere del Magistrato.

Il Cappellano in particolare:

1) cura l'attività liturgica e sacramentale della Chiesa di S. Michele e degli altri Oratori;

2) predispone lo svolgimento dei riti esequiali nella Chiesa di S. Michele e nell'Oratorio del Cimitero della Misericordia;

3) si dedica alla pastorale della speranza cristiana e del conforto nelle Cappelle del commiato della Misericordia.

Il Magistrato può deliberare la stipula di convenzione con uno o più Cappellani. Il Correttore coordina i correttori delle Confraternite.

ART. 35

Il Correttore fa parte di diritto del Magistrato. Le Confraternite hanno il loro Correttore, che di norma è il parroco nel cui territorio ha sede la Confraternita ed è comunque nominato dall'Ordinario diocesano, sentito il parere del Consiglio.

La nomina dei Correttori e la vigilanza sull'attività religiosa delle Confraternite che si trovano fuori della Diocesi di Prato competono all'Ordinario diocesano del luogo.

CAPITOLO UNDICESIMO

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 36

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale per la durata di anni quattro scelti nell'albo dei revisori Contabili.

Non potranno far parte del Collegio i dipendenti dell'Arciconfraternita, coloro che ricoprono cariche nell'Arciconfraternita e nelle

Confraternite, i dipendenti di queste, e ancora nonché i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° dei componenti del Magistrato.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà entro trenta giorni per nominare al suo interno il Presidente.

Il Collegio si riunisce periodicamente per la verifica dei conti, il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. Eventuali rilievi dovranno essere tempestivamente segnalati al Magistrato.

Il Collegio presenta una relazione scritta che si allega al bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

I membri del Collegio dovranno essere presenti all'Assemblea, senza diritto di voto nelle delibere concernenti l'approvazione del bilancio.

CAPITOLO DODICESIMO

CLAUSOLA DEVOLUTIVA

ART. 37

In caso di soppressione o di estinzione per qualsiasi causa dell'Arciconfraternita, il patrimonio residuo sarà devoluto con deliberazione dell'Assemblea ad altra associazione di volontariato locale di ispirazione cattolica che persegua analoghi fini caritativi, sentito il parere dell'ordinario diocesano.

CAPITOLO TREDICESIMO

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 38

Il presente statuto intende rinnovare e aggiornare gli statuti della Compagnia del Pellegrino fatti nel 1588, della Compagnia della

Misericordia fatti nel 1791, della Confraternita della Misericordia fatti nel 1844 e nel 1894, nonché l'ultimo statuto approvato dal Consiglio in data **18 luglio 1985**.

Gli organi in carica continuano ad operare con i poteri forniti dal precedente statuto fino all'elezione dei nuovi organi, che dovrà avvenire entro sei mesi dall'ultima approvazione. La prima assemblea verrà convocata dal Proposto.

Con l'attuazione del presente statuto, è abrogato il formale contenuto dei precedenti, nell'atto stesso in cui si dichiara la continuità della loro ispirazione ideale cattolica; e sono pure abrogate le deliberazioni che col presente statuto non fossero compatibili.

Sino all'approvazione dei nuovi testi rimangono in vigore tutti i regolamenti precedenti.

Per tutto quanto non sia contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali del diritto civile e canonico.

ART. 39

Ogni modificazione del presente statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea ed essere approvata sia dall'Ordinario della diocesi di Prato sia dall'Autorità civile competente a norma di legge.

ART. 40

Il presente statuto, composto di tredici capitoli e quaranta articoli, è stato approvato dal Consiglio Generale nell'adunanza del 16 giugno 1998, ha ricevuto l'approvazione dell'Ordinario diocesano di Prato in data 19 Luglio 1998 con decreto prot. n. 223/98 e approvato dalla

Regione Toscana - Giunta Regionale Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici, Servizio Attività Generali, con Decreto n.4813 del 05.08.1999 e a noi pervenutoci a mezzo raccomandata il 24.08.1999.